

	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO  <i>Cod. fisc.: 93023600849 – Via San Vito, 2</i> AGRIGENTO <i>Tel. 0922/441656 – 0922/441695 – Fax 0922/441028</i>	CIG B5EE2674A0
--	---	------------------------------

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO, AVENTE DURATA PARI A 60 MESI, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023.

PREMESSE

Con determina a contrarre **n. 205 del 23/12/2024**, il Consorzio di bonifica 3 - Agrigento ha deliberato di procedere all’affidamento e gestione del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, per una durata pari a 60 mesi, ex artt. 14 e 71 del decreto legislativo n. 36/2023 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 108, comma 1, del predetto decreto legislativo.

L’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana per l’acquisizione di beni e servizi è deputato all’espletamento della presente procedura di gara, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9/2021 e dell’articolo 55 della legge regionale 9/2015.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica, accessibile all’indirizzo web <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2023.

La durata del presente procedimento è prevista in 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Agrigento [CODICE NUTS: ITG14]

Per la presente procedura, il Responsabile unico del progetto – ai sensi dell’articolo 15, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 - è il Dott. Vincenzo Nastasi, vincenzonastasi@hotmail.it

SOGGETTI

STAZIONE APPALTANTE:

Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento, Via San Vito 2, 92100 Agrigento.

C.F.: 93023600849.

MAIL: segreteria@bonifica3ag.it

PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

SITO: <https://www.bonifica3ag.com>

UFFICIO DEPUTATO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana per l'acquisizione di beni e servizi, Via Notarbartolo 17, 90143 Palermo.

MAIL: centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it

Dirigente Responsabile dell'Ufficio: Avv. Roberta Milazzo, roberta.milazzo@regione.sicilia.it

Funzionari Direttivi: Dott.ssa Marta Pecoraro, marta.pecoraro@regione.sicilia.it 0917076519 e Sig. Filippo Manzo filippo.manzo@regione.sicilia.it 091707076716.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta verrà svolta interamente tramite Piattaforma telematica di e-procurement accessibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche" disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma telematica.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tale modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 591/1993, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato Manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma telematica.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel “manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche” nella sezione “istruzioni e manuali”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 82/2005);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 910/2014;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma di e-procurement all'indirizzo web:

<https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, a ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CIG, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita dai seguenti atti e documenti con l'insieme di tutti gli atti e di tutti i documenti in essi richiamati e/o ad essi allegati:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare;
- c) capitolato speciale prestazionale;
- d) schema di contratto;
- e) domanda di partecipazione ed eventuale procura;

- f) schema di offerta economica;
- g) schema di offerta tecnica;
- h) Documento di Gara Unico Europeo;
- i) dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- j) dichiarazione di accettazione del protocollo di intesa Regione Siciliana – Guardia di Finanza;
- k) patto di integrità;
- l) dichiarazione antimafia;
- m) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/10 e ss.mm.ii.;
- n) dichiarazione di accettazione del codice di comportamento;
- o) dichiarazione Misura 12 PIAO - Rapporti tra l'amministrazione e soggetti esterni.

Con la registrazione alla Piattaforma da parte del concorrente tutta la documentazione si intende dal medesimo acquisita e pienamente conosciuta.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link <https://www.bonifica3ag.com> e sulla Piattaforma telematica <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore **12,00 del 02/04/2025 esclusivamente** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno riscontrate richieste di chiarimenti inoltrate dopo la scadenza suddetta, ovvero inoltrate con un differente mezzo.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro le ore 12,00 di giorno 07/04/2025**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Comunicazioni dell'amministrazione".

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in tempo utile saranno pubblicate nella suddetta piattaforma.

Detta pubblicazione avrà valore di notifica e le risposte ai chiarimenti diverranno parte integrante della documentazione di gara.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma telematica regionale attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 9:00-18.00, **raggiungibile dagli utenti utilizzando il numero telefonico 388 4781022.**

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, pertanto non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 82/2005, tramite le Piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater del decreto legislativo 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater del decreto legislativo 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, o di coassicurazione gli operatori economici raggruppati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila o la delegataria al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in € 1.075.000,00, determinato su un periodo di 60 mesi, dal giorno di inizio del servizio.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di CASSA	66600000-6	P	1.075.000,00 €
A) Importo a base di gara				1.075.000,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0 €
A) + B) Importo complessivo				1.075.000,00 €

Il suddetto importo è esente da IVA, ex art. 10 del D.P.R. 633 del 1972.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso è pari ad € 0.

I costi della manodopera, viste le caratteristiche del servizio, sono pari ad € 0.

In ragione della natura del servizio oggetto del presente appalto non viene redatto il DUVRI.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

4. DURATA

La durata dell'appalto è di 60 mesi decorrenti dall'Ordine di inizio attività.

5. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 36/2023.

6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di cassa i soggetti indicati dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 267/2000, ovvero:

- a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);

c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di cassa e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);

d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di cassa in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro giorni, 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata **previo contraddittorio con l'operatore economico**.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel Protocollo d'intesa Regione Siciliana – Guardia di Finanza e nel Patto di integrità, nonché la loro inosservanza costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 *bis* del decreto legislativo 159/2011.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Detti requisiti dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione attestante il possesso degli stessi, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante dell'O.E. partecipante.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara a norma del D.P.R. 445/00 dai partecipanti, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.

- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di cassa per conto degli enti locali.
- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del decreto legislativo n. 36/2023 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in un registro professionale o commerciali istituiti nel paese di residenza.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA:

- a) aver gestito negli ultimi tre anni (2021-2023) il servizio di cassa in un ente locale e/o pubblico;
- b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di cassa ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
- c) avere una filiale, un'agenzia o sportello operante sul territorio Comunale o attrezzarsi all'apertura entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta aggiudicazione del servizio;
- d) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- e) possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico così come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati.

9.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno:

- a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:

- a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
- b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
- c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 14, del decreto legislativo n. 36/2023.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 68, comma 15, decreto legislativo n. 36/2023.

9.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 8 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE elettronico, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE elettronico, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni del servizio di che trattasi.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 21.500,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del decreto legislativo n. 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, in favore di "Consorzio di Bonifica 3 Agrigento" su conto corrente bancario individuato dal seguente codice iban: **IT18B0577216601CC015001002722**

La fideiussione può essere rilasciata:

- a. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 106, comma 8, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute ai sensi del DPR 445/2000.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della scadenza per la presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per quanto relativo alla polizza definitiva si rimanda all'articolo 21 del presente disciplinare.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera numero 610 del 19/12/2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> . Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante allegazione dell'attestazione di pagamento da parte di ciascun O.E.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare, ovvero presentate fuori termine. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale Rappresentante dell'O.E. partecipante.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e sotto responsabilità ex art. 76 del medesimo DPR. Alle stesse andrà allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 11/04/2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1 del presente disciplinare.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- a. **busta A –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- b. **busta B – OFFERTA TECNICA;**
- c. **busta C –OFFERTA ECONOMICA.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono ed annullano la precedente, ovvero ritirare l'offerta fino al termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

✓ l'offerta è vincolante per il concorrente per **180 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o in coassicurazione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 7 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine minimo di 5 e massimo di 10 giorni (calibrato in ragione della consistenza del soccorso istruttorio richiesto) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie o la documentazione prodotta. Anche le comunicazioni relative al soccorso istruttorio, nonché le risposte allo stesso, andranno veicolate esclusivamente sulla Piattaforma nella sezione "Comunicazioni".

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

16. DOCUMENTAZIONE DI GARA

16.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta A – Documentazione amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
Documento	Busta
A. Domanda di partecipazione	Amministrativa
B. Response xml del DGUE	Amministrativa
C. Garanzia provvisoria	Amministrativa
D. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore di ANAC	Amministrativa
E. Documentazione in caso di avvalimento	Amministrativa
F. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	Amministrativa
G. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con	Amministrativa

continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.	
H. Accettazione Patto di integrità	Amministrativa
I. Dichiarazione accettazione Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa	Amministrativa
J. Dichiarazione accettazione Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza	Amministrativa
K. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia sostitutiva	Amministrativa
L. Dichiarazione di accettazione codice di comportamento	Amministrativa
M. Dichiarazione a riprova del possesso del requisito di Capacità Tecnico Organizzativo	Amministrativa
N. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 ss.mm.ii.	Amministrativa
O. Dichiarazione Misura 12 PIAO – Rapporti tra l'amministrazione e i privati	Amministrativa
P. Disciplinare controfirmato digitalmente per accettazione integrale	Amministrativa
Q. Capitolato speciale prestazionale controfirmato digitalmente per accettazione integrale	Amministrativa

A. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione", deve essere sottoscritta digitalmente dal legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura da allegare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice

e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nella domanda di partecipazione il Legale Rappresentante dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza), nonché i dati identificativi dell'Impresa rappresentata (sede legale, sede amministrativa, Partita IVA, codice fiscale);

- il possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale, in conformità a quanto previsto all'articolo 8.1 del presente disciplinare:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di cassa per conto degli enti locali.

c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui allegato II.11 del decreto legislativo n. 36/2023 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in un registro professionale o commerciali istituiti nel paese di residenza;

- di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'Impresa ;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Patto di integrità che dovrà essere sottoscritto a pena di nullità;

- di impegnarsi a mantenere vincolante la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul sito <https://www.bonifica3ag.com/index.php/altri-contenuti> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3

del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 26 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo 82/2005:

- ✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti o coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o la coassicurazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00 per ciascun foglio e multipli di foglio (intendendosi per foglio 4 facciate)** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

B. DGUE

Il concorrente dovrà produrre la "Response" del DGUE, in formato xml, rispondendo puntualmente ai quesiti posti dalla Stazione Appaltante, conformemente alle specifiche eDGUE-IT definite da AgID.

Una volta scaricato il file XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Riguardo la firma digitale del file XML, si consiglia di utilizzare il formato CAdES (estensione .p7m) in quanto questo è nativamente supportato dalla piattaforma di e-procurement, oppure XAdES (estensione XML) che è il formato specifico per file XML.

Si rammenta che gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Il DGUE response deve essere presentato:

- da eventuali soggetti ausiliari e per ciascun eventuale subappaltatore;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 e seguenti del Nuovo Codice, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società

incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. Garanzia Provvisoria

Come previsto dall'articolo 14 del presente disciplinare, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore globale stimato del presente appalto pari ad € 21.500,00.

D. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore di ANAC

Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica firmato digitalmente e corredata da un valido documento di identità del dichiarante, dell'avvenuto pagamento della contribuzione a favore di Anac di cui all'articolo 13 del presente disciplinare.

E. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni firmate digitalmente sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

F. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle le categorie di lavori o delle percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavori o delle percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle categorie di lavori o delle percentuali che saranno eseguite, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori o delle percentuali che saranno eseguite, che saranno eseguite che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

G. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e da firmare digitalmente

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47, 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento o in coassicurazione non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto Legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

H. Patto di integrità

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

I. Dichiarazione accettazione - Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il documento deve essere sottoscritto, per presa visione, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

J. Dichiarazione accettazione – Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza

Il documento deve essere sottoscritto, per presa visione, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

K. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia sostitutiva

La dichiarazione deve essere compilata dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi maggiorenni unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L. Dichiarazione di accettazione del codice di comportamento

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

M. Dichiarazione a riprova del possesso del requisito di Capacità Tecnico Organizzativo

A riprova del possesso del requisito di Capacità Tecnico Organizzativo l'operatore economico deve produrre una autocertificazione redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 concernente la dimostrazione del possesso del requisito di che trattasi.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

N. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 ss.mm.ii.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

O. Dichiarazione Misura 12 PIAO – Rapporti tra l'amministrazione e i privati

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

P. Il presente Disciplinare controfirmato digitalmente per integrale accettazione

Q. Capitolato speciale prestazionale controfirmato digitalmente per integrale accettazione

16.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La Piattaforma telematica richiede l'inserimento, **a pena di esclusione**, dei documenti indicati nella tabella seguente.

OFFERTA TECNICA	
Documento	Busta
A. Offerta tecnica	Tecnica
B. Contratto di avvalimento	Tecnica
C. Eventuale dichiarazione di riservatezza	Tecnica
D. Eventuale copia dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali	Tecnica

Tutti gli elaborati, costituenti l'offerta tecnica, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del concorrente (in caso di costituendo raggruppamento/consorzio ordinario, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio), rispettando le modalità indicate all'articolo 14 del presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere formulata utilizzando lo schema di offerta tecnica, nel rispetto delle caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica nonché delle prescrizioni di cui al Capitolato speciale prestazionale.

L'operatore economico, qualora lo ritenga, allega all'offerta tecnica, una dichiarazione di riservatezza firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano da segretare. Il concorrente, qualora abbia inserito la dichiarazione di riservatezza, dovrà anche produrre una copia firmata della offerta

tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione

Tutta la documentazione allegata all'interno della "Busta B - Offerta Tecnica" **NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica, PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.**

16.3 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico inserisce la documentazione economica, di cui alla seguente tabella, utilizzando lo schema di offerta economica redatto dalla stazione appaltante.

OFFERTA ECONOMICA	
Documento	Busta
Offerta economica	Economica

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata secondo le modalità previste all'articolo 16 del presente disciplinare e deve contenere l'indicazione dei fattori economici come riportati nella tabella contenente i criteri di valutazione previsti dall'articolo 17.3 del presente disciplinare.

Saranno prese in considerazione fino a **3 cifre decimali**.

In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per l'Ente. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

Per la valutazione dell'offerta economica sono previsti **40 punti complessivi**.

Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative a pena di esclusione. Sono, altresì, inammissibili, e soggette ad esclusione, le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Costituisce, altresì, causa di esclusione l'inserimento delle offerte economiche all'interno della Busta B- Offerta tecnica, come pure nella Busta A – Documentazione Amministrativa, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi separati.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata come di seguito indicato.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'**offerta tecnica** sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri e subcriteri:

A) OFFERTA TECNICA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	PESO PONDERALE MASSIMO
1. Contributi per attività istituzionali del Consorzio oppure importo di sponsorizzazione in favore dell'Ente	Somma annua da corrispondere entro il 31 dicembre di ciascun anno di durata del contratto	Quantitativo	5
2. Sportelli abilitati al servizio	Numero di sportelli abilitati al servizio di cassa nell'ambito del territorio della provincia di Agrigento durante la durata del contratto	Quantitativo	20
3 Addebito spese di pagamento (esclusa imposta di bollo)	SI/NO	Tabellare	10
4. Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di cassa	Dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di cassa con curriculum professionale ed esperienza maturata	Qualitativo	10
5. Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente, ogni altra miglioria non espressamente richiesta che sia riconducibile ad una valutazione di tipo tecnico-economico e quindi utile e vantaggiosa per l'Ente e/o per l'utenza.	Qualitativo	15
	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA		60

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 35**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi la Commissione giudicatrice procederà come di seguito indicato.

- Per i criteri A.1, A.2 il punteggio sarà assegnato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \times (C_i / C_{\max})$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

$P_{\max}$ = punteggio massimo attribuibile

C_i = contributo offerto per il criterio A1 - il numero di sportelli per il criterio A2 dal concorrente i-esimo

$C_{\max}$ = contributo offerto per il criterio A1 - il numero di sportelli per il criterio A2 risultante dalla migliore offerta

- Per il criterio A.3 si applica il punteggio tabellare del tipo ON/OFF

- Per i criteri A.4 e A.5 la valutazione delle offerte tecniche in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

a) attribuzione discrezionale, da parte di ogni commissario di coefficienti, variabili tra zero ed uno, alle proposte dei concorrenti;

b) determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

c) trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

I commissari di gara esprimeranno le proprie valutazioni sulla base della griglia di cui sotto:

GIUDIZIO	ESEMPIO DI VALORI	CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA /DEL MIGLIORAMENTO
Eccellente	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0.8	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Sufficiente	0.6	Aspetti positive apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0.4	Appena percepibile o appena sufficiente
Insufficiente	0.2	proposta o miglioramento irrilevante
Assente	0	Nessuna proposta o miglioramento

Il punteggio finale relativo alla proposta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti dell'offerta stessa.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. **La c.d. “riparametrizzazione” si applica all’offerta tecnica nel suo complesso.** La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri.

B	CRITERI DI VALUTAZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO
1	Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di cassa (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni)	Spread rispetto all’Euribor a tre mesi , base 365 media del mese precedente	10 punti alla migliore offerta.
2	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere (il tasso si i	Spread rispetto all’Euribor a tre mesi, base 365 media del mese precedente	10 punti alla migliore offerta.

	intende senza commissioni aggiuntive)		
3	Commissione di disponibilità fondi	Applicazione commissione su tasso debitore non superiore al 2% come da capitolato articolo 17	20 punti alla migliore offerta

Parametro B1 – TASSO DI INTERESSE PASSIVO

I partecipanti dovranno indicare esclusivamente lo spread offerto che in sede di gara verrà applicato, ai soli fini di attribuzione del punteggio, in aumento o in diminuzione al valore convenzionale dell'Euribor tre mesi, base 365, media del mese precedente. Saranno attribuiti **10 punti** alla migliore offerta (tasso più basso), mentre le altre offerte saranno valutate secondo criteri di proporzionalità secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{P_{max} \times T_{min}}{(Euribor \pm S_i)}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (10 punti)

S_i = spread offerto dal concorrente i-esimo

T_{min} = tasso risultante dalla migliore offerta

Euribor = Euribor (365 gg.) tre mesi media mese precedente

Parametro B2 – TASSO DI INTERESSE ATTIVO

I partecipanti dovranno indicare esclusivamente lo spread offerto che in sede di gara verrà applicato, ai soli fini di attribuzione del punteggio, in aumento o in diminuzione al valore convenzionale dell'Euribor tre mesi, base 365, media del mese precedente. Saranno attribuiti **10 punti** alla migliore offerta (tasso più alto), mentre le altre offerte saranno valutate secondo criteri di proporzionalità secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{P_{max} \times (Euribor \pm S_i)}{T_{max}}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (10 punti)

S_i = spread offerto dal concorrente i-esimo

T_{min} = tasso risultante dalla migliore offerta

Euribor = Euribor (365 gg.) tre mesi media mese precedente

Parametro B3 – COMMISSIONE DI DISPONIBILITÀ FONDI

I partecipanti dovranno indicare una percentuale di commissione applicata sulle anticipazioni che non potrà superare comunque il 2% come indicato nel capitolato speciale. Saranno attribuiti **20 punti** alla migliore offerta (percentuale di commissione applicata più bassa), mentre le altre offerte saranno valutate secondo criteri di proporzionalità secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} (O_{max} / O_i)$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (20 punti)

O_{max} = offerta migliore ossia percentuale di commissione offerta più bassa

O_i = offerta del concorrente i -esimo percentuale di commissione offerta

17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La somma ottenuta dai punteggi dell'offerta tecnica (riparametrata) e i punteggi dell'offerta economica stabilirà la graduatoria finale.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e **sulla Piattaforma telematica**.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara avrà luogo il **giorno 18/04/2025 con inizio alle ore 10,00**, costituendo detta indicazione avviso di prima seduta di gara con valore di notifica.

Sulla piattaforma di e-procurement verrà pubblicato il link per poter accedere da remoto.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- ✓ della documentazione amministrativa;
- ✓ delle offerte tecniche;
- ✓ delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le successive sedute di gara saranno oggetto di apposito avviso di piattaforma telematica.

19.1 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro 5 giorni** dalla loro adozione **esclusivamente** sulla Piattaforma nella sezione "Comunicazioni".

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19.2 ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede **alla verifica della presenza delle offerte e, successivamente in seduta riservata, all'esame e valutazione delle stesse**, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, **in seduta pubblica**, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sul prezzo**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante presentano un'offerta migliorativa sul prezzo **entro 5 giorni**. La richiesta è effettuata tramite la sezione della piattaforma "Comunicazioni".

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede **mediante sorteggio** a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste dall'articolo "Comunicazioni".

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria **e prevede la proposta di aggiudicazione**.

L'offerta è esclusa in caso di:

- ✓ formulazione superiore alla base d'asta, offerta plurima, condizionata e/o alternativa;
- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare e/o differire in qualsiasi momento la procedura di affidamento e i relativi atti senza che i concorrenti possano avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base al ribasso offerto, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo il caso di presentazione o ammissione di una sola offerta ex art. 18, comma 3, lett. A) del decreto legislativo n. 36/2023 e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del decreto legislativo 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto in caso d'uso.

In caso di interpello dell'O.E. che segue in graduatoria, a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'O.E. interpellato, ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del decreto legislativo 36/2023.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante:

- ✓ di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto di appalto (articolo 108 comma 10 del Codice) o qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della stazione appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- ✓ di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- ✓ di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice civile;
- ✓ di non procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare la gara per motivate ragioni;

- ✓ di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente;
 - ✓ di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte in caso di esigenze motivate.
- Gli operatori economici non potranno addurre alcuna pretesa al riguardo.
Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 23, comma 1, lettera b del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento dei dipendenti consortili accessibile al link <https://www.bonifica3ag.com/index.php/altri-contenuti>, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato in data 30/01/2024 con deliberazione n. 03 del Commissario Straordinario e pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica – 3 Agrigento. A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito <https://www.bonifica3ag.com/index.php/amministrazione-trasparente>

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 215 del decreto legislativo n. 36/2023 "Collegio Consultivo Tecnico", allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'[allegato V.2](#), mentre per le forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

2.1 Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'[articolo 808-ter del codice di procedura civile](#). Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

2.2. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

2.3 Il CCT, per l'appalto in argomento, è costituito ad iniziativa della stazione appaltante da tre o cinque membri in caso di motivata complessità ed eterogeneità delle professionalità richieste, scelti dalle parti di comune accordo ai sensi di quanto previsto dall'art.1 "Formazione del Collegio e compensi" al punto 2 dell'allegato "V.2 "Modalità di costituzione del Collegio Consultivo tecnico (Art. 215, comma 1)". Detto Collegio deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e, comunque, non oltre 10 giorni da tale data. Il RUP della procedura dovrà dare impulso alla costituzione di detto CCT.

2.4 Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nelle linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con decreto del 17/01/2022 in G.U. n. 55 del 7/03/2022 sono indicati i parametri relativi al "proporzionamento e suddivisione del compenso" dei membri del C.C.T. relativamente alla parte variabile.

Il compenso costituito dalla parte fissa e dalla parte variabile spettante ai componenti del Collegio non può, comunque, superare il triplo della parte fissa.

Il compenso dovuto ai componenti del C.C.T. grava in misura pari al 50% sulle parti contrattuali (O.E e stazione appaltante).

26. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, con la partecipazione alla seguente procedura il contraente dichiara di conoscere che il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione consorziale in modo da garantirne la

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Allegati

- Domanda di partecipazione ed eventuale procura
- Capitolato speciale prestazionale
- DGUE request in formato xml
- Patto di integrità
- Dichiarazione antimafia
- Schema di offerta economica
- Schema di offerta tecnica
- Dichiarazione Misura 12 PIAO – Rapporti tra l'amministrazione e i privati

Il Rup
Dott. Vincenzo Nastasi

Data e firma del legale rappresentante per accettazione
